

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 917**

Misure sulla trasparenza dei contenuti generati da intelligenza artificiale

28/04/2024 - 05:58

# Indice

1. DDL S. 917 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 917.....	4

## **1. DDL S. 917 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 917

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 917

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NICITA , BASSO , FINA , CAMUSSO , VERINI , IRTO , MISIANI , MANCA , ROSSOMANDO , RANDO , D'ELIA , VERDUCCI , TAJANI , MELONI , FURLAN , LORENZIN , DELRIO , FRANCESCHELLI , VALENTE , LA MARCA e MARTELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2023

Misure sulla trasparenza dei contenuti generati da intelligenza artificiale

Onorevoli Senatori. - L'evoluzione della cosiddetta intelligenza artificiale (IA) rappresenta uno degli esiti più evidenti degli ultimi anni dell'innovazione digitale.

Il Parlamento europeo ha recentemente discusso la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede regole armonizzate sull'IA (*Artificial intelligence act*) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021)0206 - C9-0146/2021 - 2021/0106(COD)).

In genere, una quota sempre maggiore di contenuti audiovisivi ed editoriali in genere è frutto di elaborazioni generate da IA, ivi inclusi i cosiddetti « *deep fake* », ovvero contenuti audio, immagine o video manipolati o sintetizzati in modo da farli apparire falsamente autentici o veritieri, utilizzando tecniche di IA, compresi l'apprendimento automatizzato (*machine learning*) e profondo (*deep machine learning*).

Il crescente ricorso a questi contenuti generati da IA pone diverse criticità legate all'autenticità, alla verifica delle fonti, al diritto d'autore, al diritto alla tutela della propria immagine, al contrasto alla disinformazione e alla responsabilità per diffamazione.

In attesa di un quadro regolatorio complessivo, anche in attuazione dei regolamenti europei, appare urgente rendere univocamente e immediatamente trasparente e riconoscibile agli utenti la natura non umana, e dunque artefatta e manipolata, dei contenuti generati da IA, anche attraverso un'apposita etichettatura immediatamente ravvisabile (*label*) o un tracciamento (*watermark*).

Il presente disegno di legge introduce l'obbligo per i soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti generati da IA, in ogni mezzo trasmissivo, di assicurare immediata riconoscibilità di questi agli utenti, a esempio con un'univoca etichettatura (« *AI Made* » o « prodotto da intelligenza artificiale ») nelle modalità definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con proprio regolamento da pubblicare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per « contenuti generati da intelligenza artificiale (IA) » tutti i contenuti editoriali, compresi testi, video, immagini e voci, che sono creati, generati o sintetizzati, in tutto o in parte, da sistemi basati su intelligenza artificiale (IA), ivi compresi algoritmi di apprendimento automatizzato, cosiddetto *machine learning*, e reti neurali artificiali.

Art. 2.

(Trasparenza, identificazione  
e responsabilità)

1. Tutti i contenuti editoriali generati da IA devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso sistemi di etichettatura, cosiddetta *label*, e filigrana, cosiddetta *watermark*.
2. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti generati da IA, in ogni mezzo trasmissivo, devono fornire un'etichettatura e un avviso visibile, all'inizio e alla fine del contenuto, facilmente comprensibili agli utenti, che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di IA.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), con proprio regolamento, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Art. 3.

*(Monitoraggio e sanzioni)*

1. L'AGCOM effettua il monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, l'AGCOM definisce gli strumenti di segnalazione e rimozione dei contenuti pubblicati e diffusi in violazione del medesimo articolo 2, nonché il regime sanzionatorio da applicare. Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità della violazione.

---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso è ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge è stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.